


Questione morale



Depenalizzazione del reato di finanziamento illegale norme su come pagare la politica, appalti sbloccati patteggiamento, interdizioni, restituzione del maltolto Che succederà al referendum sui soldi ai partiti?

Cronaca di un perdono annunciato

Leggi e decreti della «soluzione politica» del governo



Montecitorio: convertirà in legge il decreto?

DEPENALIZZAZIONE

Finanziamento illegale non è più reato Al posto del carcere si ridà il triplo delle somme ricevute Via dalla politica ma solo in pochi casi E sul passato potere ai prefetti...



Con l'articolo 19 del decreto Amato-Conso vengono depenalizzati i reati commessi alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti. La legge numero 195 del 2 maggio 1974, che prevedeva per i trasgressori la pena della reclusione da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 4 anni, viene abrogata e la pena detentiva sostituita da sanzioni amministrative e inibitorie. In pratica il politico che viola le norme previste nel decreto, subisce una sanzione amministrativa pari al triplo della somma illegalmente ricevuta, e non può, per la durata di 5 anni, ricoprire uffici od assumere funzioni con poteri di rappresentanza di persone giuridiche, pubbliche, private o di imprese. Un primo problema: questo comma dell'articolo 19 non colpisce i parlamentari in carica. Perché quella di deputato o senatore non è una carica assimilabile a «funzioni o uffici di rappresentanza», come quella di ministro o sottosegretario. Questo vale anche per consiglieri comunali, provinciali e regionali. Il decreto paria anche di ineleleggibilità nel caso in cui l'importo del contributo (illegittimo) eccede del 50 per cento l'ammontare delle spese elettorali consentite dall'articolo 12, l'autore della violazione non può altresì essere nominato, per la durata di cinque anni all'ufficio ricoperto alla data in cui la violazione è stata commessa. Ma anche in questo caso si parla di «ufficio ricoper-

to». Quindi il decreto, abolendo le pene ed introducendo le sanzioni amministrative, non caccia i corrotti dalle istituzioni come pure era prospettato né da imprese o società. Il corruttore amministratore delegato di un'impresa viene sospeso, ma può continuare a far parte di consigli di amministrazione. Le norme dell'articolo 19 sono applicabili anche «per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto». Quindi anche per i processi sul finanziamento illecito dei partiti ancora in corso di svolgimento. Leggiamo il comma 4: «Quando alla data in vigore del presente decreto, per i fatti di cui al comma 1, lettere a, b, c, (finanziamenti illeciti), è iniziato un procedimento penale, l'ufficio giudiziario procedente trasmette ai soggetti interessati di cui al comma 3 la documentazione occorrente per l'accertamento e per i provvedimenti successivi». Nel comma precedente il decreto definisce i «soggetti interessati» per i processi in corso si tratta del prefetto, per quelli futuri di un'Autorità di vigilanza ancora da definire. Quindi tutti i processi di Tangentopoli, per gli aspetti che riguardano l'illecito finanziamento dei partiti, verranno tolti ai magistrati e passati ai prefetti. Come dire? Da un'autorità, la magistratura, la cui indipendenza dal potere politico è sancita dalla Costituzione, ad un potere, il prefetto, di nomina ministeriale e strettamente legato, per sua stessa natura, al governo.

In questa pagina il pacchetto Conso. L'insieme delle misure per uscire da Tangentopoli: quattro decreti legge (finanziamento dei partiti; depenalizzazioni; sblocco degli appalti; nuovi poteri e nuova organizzazione della Corte dei Conti) e tre disegni di legge (patteggiamento improprio, modifiche alle norme sul giudizio abbreviato e nuove norme su quello di competenza del pretore). Su un ultimo disegno di legge, quello sulla custodia cautelare, il governo non è riuscito ancora a trovare un accordo: se ne riparerà martedì prossimo. Le norme contenute nei quattro decreti legge saranno immediatamente operative, e il Parlamento avrà sessanta giorni di tempo per approvarli o meno. Più lunga e laboriosa la strada dei disegni di legge. Fa discutere soprattutto la parte che riguarda la depenalizzazione dei finanziamenti illeciti ai partiti, e l'abrogazione della vecchia legge del 1974. Per il 18 aprile è già fissato il referendum. Adesso cosa accadrà? Se il decreto sarà convertito in legge dal Parlamento, spetterà alla Cassazione valutare se l'iniziativa referendaria deve ritenersi superata. In caso affermativo, i promotori possono sollevare conflitto di attribuzione


davanti alla Corte Costituzionale nei confronti dello stesso governo. Se per la Cassazione la nuova legge non recepisce invece gli indirizzi del quesito referendario, sarà trasferito su di essa l'oggetto della consultazione referendaria. Giudizi positivi sul decreto che sblocca gli appalti. Una misura urgente rispetto alle centinaia di imprese coinvolte nel ciclone Tangentopoli, ma che avrà tempi lunghi di realizzazione. Quanto tempo passerà, ad esempio, fino alla costituzione del fondo previsto dal decreto? «Pochi controlli ma buoni». Così il ministro Conso ha motivato il decreto sull'allargamento dei poteri della Corte dei Conti. Gli amministratori pubblici dovranno trasmettere piani urbanistici, progetti di opere pubbliche ed atti relativi a forniture e servizi. Un adempimento che province e comuni già rispettano mandando le delibere ai vari comitati di controllo sugli atti degli enti locali. È una ripetizione, una sovrapposizione di controlli, oppure il decreto ha provveduto ad una disciplina della materia e dei vari soggetti in campo?

ENRICO FIERRO



APPALTI

Un solo articolo sblocca i contratti delle imprese di Tangentopoli Sono fatte salve esigenze processuali e la possibilità di recesso delle amministrazioni




Sarà un decreto legge di un solo articolo a sbloccare gli appalti delle imprese coinvolte in Tangentopoli e ad evitare un tracollo occupazionale. Il ministro Conso lo aveva detto: «Non si può assistere inerti all'Italia ridotta ad un cantiere di fabbriche». L'articolo unico del decreto garantisce la tempestiva esecuzione del contratto, anche in presenza di fatti connessi alla stipulazione ed alla esecuzione dello stesso che abbiano dato luogo a procedimenti penali, fatte salve sia le esigenze processuali, sia la facoltà dell'amministrazione concedente, di recedere, rescindere o risolvere il contratto nei casi previsti dalla legge. In questa ipotesi, l'amministrazione deve provvedere tempe-

stivamente alla conclusione di un nuovo contratto, secondo le procedure concorsuali ordinarie applicabili. Per garantire amministrazioni statali, comuni, province e regioni, dal pericolo di danni connessi al fatto che l'appaltatore è sottoposto a procedimenti penali, con i dubbi connessi circa la legittimità del contratto e l'opportunità della sua prosecuzione, è previsto un fondo di accantonamento di importo pari al 6 per cento del valore del contratto stesso fino alla sentenza penale definitiva. A finanziare il fondo sarà lo stesso appaltatore, che però potrà ottenere uno svincolo, depositando una garanzia assicurativa o fidejussoria di pari importo.

CORTE DEI CONTI

Sezioni giurisdizionali in tutte le regioni e nelle province di Trento e Bolzano Il pubblico ministero potrà ricorrere contro gli atti emanati dalle pubbliche amministrazioni




Con decreto legge vengono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti in tutte le regioni, nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano. Il pubblico ministero, figura di nuova istituzione, potrà ricorrere in via autonoma innanzi al giudice amministrativo contro gli atti delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurarne il buon funzionamento, l'imparzialità e la trasparenza. Le pubbliche amministrazioni devono trasmettere al procuratore i provvedimenti che comportano una rilevante spesa per l'erario, e gli atti di pianificazione urbanistica ed industriale, o di realizzazione di opere pubbliche, forniture e servizi. Accanto al patteggiamento, il decreto introduce due disegni di legge per lo snellimento dei processi. Per le preture è

stato introdotto un giudizio semplificato, in base al quale il normale procedimento è quello che ha a base gli atti delle indagini, salvo che non sia lo stesso imputato a chiedere espressamente il dibattito che, come è noto, richiede tempi lunghi di trattazione. Viene ridisegnato anche il giudizio abbreviato per i procedimenti che si svolgono davanti al Tribunale. Il disegno di legge rende possibile per questo tipo di giudizio il ricorso ad una consistente integrazione probatoria. Contrariamente a quanto previsto oggi, si potrà procedere al giudizio abbreviato anche quando il giudice non ha la possibilità di decidere allo stato degli atti, ma deve integrare gli elementi di prova già acquisiti.

FINANZIAMENTO

Istituite Fondazioni alle quali attribuire il patrimonio 4 per mille Irpef (solo volontario) Contributi elettorali e per i referendum Autorità di vigilanza per i controlli



Il decreto accoglie sostanzialmente la nuova disciplina sul finanziamento dei partiti e dei movimenti politici approvata a maggioranza dalla Commissione affari costituzionali del Senato. Essa prevede l'istituzione di fondazioni (alle quali i partiti conferiscono i cespiti patrimoniali e le attività economiche che ad essi appartengono); la destinazione volontaria (4 per mille dell'Irpef per partiti o movimenti indicati esplicitamente tra quelli rappresentati nel Parlamento nazionale); contributo per le spese elettorali (2mila lire per le elezioni politiche e regionali, mille per le europee per ogni elettore, 1 miliardo per referendum. Più contributi statali per i gruppi parlamentari); e contributi per i candidati (raccolti attraverso un mandato e non superiori ai 10 milioni, oltre quella cifra occorre dare comunicazione all'Autorità di vigilanza). I cittadini possono, inoltre, concorrere al finanziamento dei partiti con erogazioni liberali per un valore non superiore al 2 per cento del proprio reddito imponibile. Per tali contributi è concessa una detrazione d'imposta pari al 27 per cento del loro valore. Queste le sanzioni: In caso di irregolarità nel bilancio dei partiti o delle fondazioni, l'Alta autorità ne chiede conto indicando le rettifiche da apportare, in caso di risposte insoddisfacenti

è prevista «la irrogazione del pagamento di una somma di importo fino al triplo dell'entità delle somme oggetto dell'accertata irregolarità, oltre alla revoca parziale o totale dell'ultimo contributo ricevuto per spese elettorali». L'Alta autorità di cui parla il decreto, e che avrà il compito di controllare i bilanci delle fondazioni, sarà costituita da un presidente e da due membri scelti tra cittadini italiani di «alta e qualificazione morale e civile». Per il momento saranno i prefetti ad occuparsi degli illeciti sul finanziamento ai partiti. Interessante la parte che riguarda i candidati alle elezioni, che potranno raccogliere fondi per la propria campagna elettorale, solo attraverso un mandato, il quale sarà tenuto ad aprire un unico conto corrente bancario o postale, in cui devono essere registrate tutte le operazioni finanziarie, di cui dovrà essere trasmessa documentazione all'Alta autorità. Nel corso della campagna elettorale è vietata la trasmissione di comunicati commerciali di propaganda, ma ciascun partito potrà accedere gratuitamente, e a condizioni di parità, in appositi spazi definiti dal garante per la radio-diffusione e l'editoria. In caso di propaganda abusiva attraverso scritti o affissioni murali, le relative spese sostenute dal comune per la loro rimozione, saranno poste a carico dell'esecutore materiale e del committente.

PATTEGGIAMENTO

Confessione del reato restituzione del maltolto, via dai pubblici uffici Sarà possibile se la pena prevista non è superiore a tre anni e sei mesi Condizionale: due anni



È il «patteggiamento improprio» una delle strade proposte dal governo per snellire i processi. Una misura che il Consiglio dei ministri è riuscito ad approvare nella tornata di riunioni conclusa sabato sera nella forma di tre disegni di legge. L'intenzione del governo è quella di creare un circuito di questo tipo: confessione, restituzione del maltolto, interdizione dai pubblici uffici. Inserendo una sorta di «condono» (giudicato da magistratura e forze di opposizione a maglie troppo larghe) per chi confessa di aver partecipato alla spartizione delle tangenti e si impegna a restituire le somme illecitamente incassate. Sarà l'imputato a chiedere l'applicazione della pena e «stratterà» soltanto con il giudice, mentre il pubblico ministero dovrà essere ascoltato nel merito della richiesta. Il rito si applica ai reati contro la pubblica amministrazione ed a quelli ad essi collegati «e commessi per eseguire od occultare gli illeciti in materia di finanziamento dei partiti politici», o per «conseguirne od assicurare a sé il prodotto, il profitto o l'impunità». Purché ammetta i fatti, l'imputato può richiedere l'applicazione di una pena fino al limite massimo di 3 anni e sei mesi. Se poi l'imputato, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, fornisce «notizia spontaneamente di uno dei reati previsti, la pena minima per chiedere il pat-

teggiamento sale a 4 anni. Il disegno di legge prevede anche che il giudice del patteggiamento possa emettere una sentenza di condanna al risarcimento del danno, e alle restituzioni in favore delle parti civili costituite in giudizio, potendo anche applicare una provvisoria immediatamente esecutiva. Alla sentenza di applicazione definitiva della pena per la quale è stato richiesto il patteggiamento, conseguono anche misure di carattere inibitorio, tra cui il divieto di ricoprire incarichi nelle aziende pubbliche e private e di essere candidati alle elezioni al parlamento. Questa norma vale anche per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. La richiesta del patteggiamento può essere formulata solo dall'imputato che abbia reso piena confessione, e che comunque abbia fornito elementi di prova utili all'esatta ricostruzione dei fatti. Solo a questo punto il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena oltre i limiti previsti dal codice penale (non più di due anni). Al contrario di quanto avviene ora, la nuova forma di patteggiamento proposta dai disegni di legge permette di procedere a giudizio abbreviato anche quando il giudice non ha la possibilità di decidere allo stato degli atti, ma deve integrare gli elementi di prova già acquisiti.

INFORTUNI E ASSEGNI

Depenalizzati la ritardata denuncia degli infortuni sul luogo di lavoro gli assegni a vuoto reati relativi alle tipografie pubblici esercizi mestiere di girovago



Nel pacchetto di decreti legge approvati ieri dal governo c'è un provvedimento che riguarda gli infortuni sul lavoro. Dalle indagini trapelate nel corso dell'interminabile riunione del Consiglio dei ministri, a un certo punto si è temuto si trattasse di una depenalizzazione del reato di omessa denuncia dell'infortunio da parte del datore di lavoro. Un'operazione che avrebbe avuto effetti devastanti su una materia così delicata. In realtà, ancora non è stato diffuso il testo di questo decreto legge, ma a quanto pare non sarà l'omessa denuncia a diventare reato amministrativo, ma la ritardata denuncia. Per capirci, esaminiamo cosa prevede oggi la legge, ovvero il Testo unico del 1965 che raccoglie le norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Se un lavoratore subisce un infortunio giudicato guaribile in più di tre giorni, il datore di lavoro ha 48 ore di tempo per denunciare l'accaduto all'Inail (l'istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro) oltre che al Commissariato di competenza. Spesso e volentieri, però, questa denuncia viene materialmente eseguita oltre il tempo massimo stabilito dalla legge, con qualche giorno di ritardo; e dunque l'imprenditore deve affrontare un processo penale, anche se per questo reato può incorrere solo in una contenuta ammenda. Un processo, e dunque tempi

lunghi e superlavoro (tutto sommato inutile) per i magistrati. In questo senso (sempre che questa interpretazione venga confermata dalla pubblicazione del decreto governativo) si potrebbe pensare che l'obiettivo del provvedimento sia in effetti quello di ridurre la mole del contenzioso giudiziario e di snellire il processo penale. Diverso, molto diverso sarebbe il discorso se si trattasse di una depenalizzazione dell'omessa denuncia. Tanto per fare un esempio, non sarebbe mai potuto esplodere il clamoroso caso Fiat di qualche anno fa, ovvero il lungo elenco di incidenti non denunciati, le visite mediche non svolte, le pressioni sui lavoratori perché non partissero degli infortuni subiti. Staremo a vedere il dettaglio di questo decreto legge. Intanto, il governo ieri ha varato anche altre norme che puntano a diminuire il carico di cause che ingolfano le aule di tribunale. Con un disegno di legge delega verranno depenalizzati alcuni reati contenuti nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza in materia di pubblici esercizi, tipografia, mestieri girovaghi. Al ministero di Giustizia fanno rilevare che si tratta di reati ormai obsoleti, risalenti a principi risalenti all'Ottocento. Sempre con la finalità di snellimento del processo penale, è stata introdotta con decreto-legge la depenalizzazione di alcuni reati in materia di assegni bancari.

CUSTODIA CAUTELARE

Troppi contrasti in seno all'esecutivo rinviate le norme sulla carcerazione preventiva Il provvedimento tenderà a ridurre la restrizione della libertà personale



È il punto più contrastato del «pacchetto» Conso-Amato. Un nodo duro, che il governo non è riuscito a sciogliere nella lunga tornata di riunioni conclusa sabato sera. Se ne riparerà la prossima settimana, forse martedì, e sarà un disegno di legge ad assicurare nuove regole per la carcerazione preventiva. Attualmente l'istituto è regolato da vincoli ben precisi: la pericolosità sociale del soggetto indagato, il pericolo di inquinamento delle prove, o il pericolo di fuga. Soprattutto dopo il caso Carra, sono in molti a ritenere che il pubblico ministero abbia abusato di questo suo potere. Al ministero di Grazia e Giustizia da

giorni era già pronta una bozza, ma le polemiche dopo le immagini di Enzo Carra trasportato in manette nell'aula del Tribunale di Milano, hanno indotto i ministri a meditare una soluzione ancora più restrittiva dei poteri del pm. Questa la formulazione circolata nei giorni scorsi: «Il pubblico ministero, quando ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione della pena su richiesta di patteggiamento, invita l'imputato a comparire per rendere l'interrogatorio e verificare se intende formulare la richiesta. In caso positivo, la custodia cautelare non può essere disposta, a meno che la richiesta non risulti inammissibile».